

ACCORDO AI SENSI DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In data 25/02/2025 si procede alla sottoscrizione dell' accordo ai sensi dell'articolo 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza - sistemi di localizzazione nell'ambito del rapporto di lavoro tra:

Delegazione trattante di Parte Pubblica:

Presidente della delegazione trattante Bottari Matteo
Componente delegazione trattante Marcoccia Emanuela

Delegazione trattante di Parte Sindacale:

R.S.U.:

Andronico Federico
Bonfida Giovanna
Fincato Serena
Gazzana Giuseppe Milko
Iacoviello Daniela
Novelli Fabio
Raimondo Carolina
Re Nicoletta
Ringoli Maria Grazia
Romanò Andrea f.to
Serio Nicola f.to
Marco Tarchini

Premesso che:

- l'articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (...)"
- l'articolo 4, comma 2 della Legge citata stabilisce che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli

strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”;

- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- con provvedimento in data 4 ottobre 2011, n. 370 il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato specifiche disposizioni in materia di installazione e utilizzo di sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro;
- con circolare n. 2 del 7 novembre 2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'utilizzazione di impianti di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della L. 300/1970;

Dato atto che l'Ente ha la necessità di utilizzare dispositivi di geolocalizzazione sull'impianto di comunicazione radio sistema DMR e relativi apparati radio portatili in dotazione al Corpo di Polizia Locale per le seguenti finalità:

- garantire la sicurezza e l'incolumità del personale permettendo l'intervento tempestivo dei soccorsi, considerata anche la tipologia di attività svolta dal personale coinvolto caratterizzata da frequenti situazioni di rischio;
- gestire in modo più efficiente il servizio o eventuali situazioni di criticità o emergenza, determinando un miglioramento dell'organizzazione dell'attività lavorativa;
- oggettivare la dinamica di eventuali sinistri o danneggiamenti, fornendo una garanzia di veridicità e assistenza al personale coinvolto.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che il Comune intende installare e utilizzare dispositivi di geolocalizzazione sull'impianto di comunicazione radio sistema DMR e relativi apparati radio portatili in dotazione al Corpo di Polizia Locale, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nella relazione allegata al presente accordo quale parte integrante (all.1 e 2).

Art. 2

L'installazione e l'utilizzazione degli impianti di geolocalizzazione di cui all'articolo precedente sono finalizzati esclusivamente alla prevenzione ed al contrasto di possibili eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente e sono altresì funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti del Comune di Rho, nonché ad una migliore organizzazione del lavoro, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che i dispositivi di geolocalizzazione sono utilizzati solo sugli apparati radio in uso al Corpo di Polizia Locale in relazione al rischio cui è soggetta l'attività svolta dal personale della Polizia Locale.

Art. 3

L'utilizzazione dei dispositivi di geolocalizzazione, avverrà nel rispetto del provvedimento in data 4 ottobre 2011, n. 370 in materia di installazione e utilizzo di sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, emanati dal Garante della Privacy, del regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalle successive specifiche direttive e norme che interverranno sulla materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione trattante di Parte Pubblica:

Presidente della delegazione trattante

Bottari Matteo

Componente delegazione trattante

Marcoccia Emanuela

Delegazione trattante di Parte Sindacale:

R.S.U.:

Andronico Federico

Bonfida Giovanna

Fincato Serena

Gazzana Giuseppe Milko

Iacoviello Daniela

Novelli Fabio

Raimondo Carolina

Re Nicoletta

Ringoli Maria Grazia

Romanò Andrea

Serio Nicola

Marco Tarchini